

# Lavoro dei minori nello spettacolo e nella pubblicità

**Eufrazio Massi** - *Dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Modena (\*)*

La sempre maggiore utilizzazione dei bambini nel settore dello spettacolo, in quello pubblicitario ed altri ben determinati dalla norma, impone, ad avviso di chi scrive, la necessità di una riflessione finalizzata a porre alcuni punti fermi anche sotto l'aspetto amministrativo.

## Età minima e obbligo di istruzione

Come è noto, in via generale, l'età minima per l'accesso al lavoro dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 662, della legge n. 296/2006 è stata elevata a sedici anni, cui va, necessariamente, aggiunto l'ulteriore requisito dell'istruzione scolastica impartita per almeno dieci anni e finalizzata al conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (D.M. 22 agosto 2007, n. 139). Tale obbligo di istruzione, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003, ivi compresa l'intesa tra i Ministeri del lavoro, dell'istruzione e le Regioni, acquisito il parere delle parti sociali, può essere assolto anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione, come di recente stabilito dall'art. 48, comma 8, della legge n. 183/2010. Per completezza di informazione va, poi, ricordato come il testo del «nuovo apprendistato» emanato il 5

maggio u.s., in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della delega prevista dall'art. 46 della legge sopra richiamata e che, al momento, sta seguendo l'ordinario iter di consultazione con le Regioni e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e di parere delle competenti commissioni parlamentari, preveda, all'art. 3, la possibilità per i giovani che hanno compiuto i quindici anni di essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica professionale in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

## Norme di tutela

Le norme di tutela sono inserite nella legge n. 977/1967 la quale all'art. 1 fornisce la definizione dei soggetti cui si applica: essi sono i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. La disposizione offre anche alcune definizioni che ben si attagliano all'argomento sul quale si sta riflettendo e che sono relative a:

**a)** bambino, che è il minore che non ha ancora compiuto i quindici anni (ma si dovrebbero intendere sedici, alla luce delle modifiche introdotte con la legge n. 296/2006) o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;

**b)** adolescente, che è il minore di età compresa tra i sedici (per effetto dell'art. 1, comma 662, della legge n. 296/2006) ed i diciotto anni che non sia

più soggetto all'obbligo scolastico;

**c)** orario di lavoro che è qualsiasi periodo nel quale il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni;

**d)** periodo di riposo che è qualsiasi periodo non rientrante nell'orario di lavoro.

Le disposizioni relative al limite di età (sedici anni) ed all'obbligo di istruzione (almeno dieci anni di frequenza) presentano alcune significative eccezioni.

## Eccezioni

La prima è quella regolamentata dall'art. 4 della legge n. 977/1967, come sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 345/1999, dal D.P.R. n. 365/1994 che fissa i termini per il rilascio del provvedimento autorizzatorio e dal D.M. 27 aprile 2006, n. 218 il quale ultimo riguarda, specificatamente, l'impiego dei bambini nei programmi radio televisivi: l'impiego dei minori (che, è bene ripeterlo, sono i giovani di età inferiore ai diciotto anni), anche bambini, può essere autorizzato dal Dirigente della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio (il termine per l'emanazione dell'atto di autorizzazione è di trenta giorni dalla presentazione dell'istan-

## Nota:

(\*) Le considerazioni che seguono sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.

za) in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo e pubblicitario e nel settore dello spettacolo, previo assenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale, purché ciò non pregiudichi la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale.

È appena il caso di sottolineare come, il provvedimento debba tenere conto oltre che degli specifici accertamenti sanitari, a carico del datore di lavoro, svolti presso un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato (art. 8, comma 1), anche dei contenuti della prestazione lavorativa (sovente, alla domanda, se si tratta di spettacoli, va allegato anche il testo o «lo spartito» per una valutazione di merito nel «concreto»).

## Autorizzazione della Dpl

L'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro che vale, ovviamente, soltanto per quello specifico spettacolo e nel definito ambito territoriale ove si esplica la propria competenza, non è, assolutamente, di natura «routinaria» nel senso che non si limita ad accertare i requisiti fondamentali rappresentati dall'assenso di chi esercita la patria potestà e del certificato medico. Nei trenta giorni entro i quali va rilasciato (o negato) il provvedimento (e di qui, è evidente che l'istanza delle società organizzatrici degli spettacoli non può essere presentata «a ridosso» degli stessi), la Direzione del lavoro è tenuta a verificare (se necessario, anche attraverso accessi ispettivi) l'esistenza di misure di sicurezza del lavoro in linea con le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, la garanzia della salute fisica e della salvaguardia della moralità del minore (che può significare non soltanto lettura del testo di recitazione ma valutazione

del contesto in cui si realizza lo spettacolo).

Il discorso relativo alla competenza territoriale fa sì che, in caso di spettacoli itineranti con impiego dei minori in diverse province (si pensi, ad esempio, alle attività circensi) le società organizzatrici debbano chiedere (ed essere munite) delle autorizzazioni delle competenti Direzioni provinciali del lavoro: tali autorizzazioni «ripetitive» che, a prima vista, potrebbero sembrare un inutile appesantimento burocratico», appaiono, in realtà, estremamente coerenti con un apparato legislativo che tende a salvaguardare l'integrità e la moralità psico-fisica del minore nei diversi contesti lavorativi.

## Esenzione dall'autorizzazione

Sono escluse dalla preventiva autorizzazione quelle attività che per la loro natura, per le modalità di svolgimento, per l'estemporaneità e per l'episdicità, non sono in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro o di «occupazione» che presuppone una prefigurazione in termini oggettivi, soggettivi, di programma e temporali dell'intervento del giovane (si pensi, ad esempio, al calcio di inizio dato da un minore disabile in una partita di calcio per beneficenza). Ugualmente, l'autorizzazione non è richiesta per quelle prestazioni non retribuite svolte nell'ambito della didattica svolta da organismi pubblici aventi compiti istituzionali di educazione e formazione, come le scuole o i centri professionali di emanazione regionale. Tale ultima esclusione si evince, chiaramente, al punto 4 della circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 5 gennaio 2000, laddove si ritiene che nelle iniziative istituzionali ed educative della scuola è connotata l'osservanza dell'obbligo scolastico e delle condizioni necessarie per assicurare l'integrità psico-fisica e la moralità che costituiscono alcune delle condi-

zioni essenziali alle quali è subordinata l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.

## Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Il provvedimento dell'organo periferico del Ministero del lavoro impone il pieno rispetto di alcune disposizioni essenziali della legge n. 977/1967, come riformata dal D.Lgs. n. 345/99, attuativo della Direttiva 94/33 Ce del 22 giugno 1994: ci si riferisce:

**a)** alla visita medica di idoneità all'attività lavorativa (art. 8, comma 1);

**b)** al lavoro notturno (art. 17, comma 1): la prestazione del minore impiegato in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o nel settore dello spettacolo non può protrarsi oltre la mezzanotte. In tal caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno quattordici ore consecutive;

**c)** al riposo settimanale (art. 22, comma 3) che può essere concesso, come per gli adolescenti impiegati nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione, in un giorno diverso dalla domenica.

Un discorso parzialmente diverso va fatto per l'impiego dei minori di 14 anni in programmi radio televisivi, la cui disciplina specifica è rimandata al D.M. 27 aprile 2006, n. 218.

## Destinatari delle norme

*Quali sono i soggetti destinatari?*

Il comma 3 dell'art. 1 afferma la piena applicazione delle disposizioni regolamentari alle emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana come previsto dalla Direttiva Ce 89/552, come sostituita dal-

l'art. 1 della Direttiva Ce 97/36.

La portata delle disposizioni appena richiamate è estremamente ampia e tale, comunque, da tutelare i bambini anche in rapporti di «non lavoro» o con il solo utilizzo della voce (art. 1, comma 1). Da ciò discende la tutela della dignità, dell'immagine, della privacy e della salute, anche nei semplici programmi di intrattenimento o di carattere sociale ed informativo.

## Attività vietate

Tutto questo si concretizza anche nell'assoluto rispetto delle norme sull'orario di lavoro, sul riposo, sul divieto del lavoro notturno (non oltre la mezzanotte), postulate dalla legge n. 977/1967 e nel divieto di una serie di situazioni che possono così sintetizzarsi:

- a) sottoporre i bambini ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente ovvero, mostrarli, senza giustificato motivo, in situazioni pericolose;
- b) far assumere, anche per gioco o finzione, tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;
- c) coinvolgere i minori di 14 anni in argomenti od immagini volgari, licenziose o violente;
- d) utilizzare i bambini in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti.

## Spettacoli radiotelevisivi

Anche per i minori addetti agli spettacoli radio televisivi, compresi quelli di intrattenimento, di carattere sociale od informativo, occorre l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, la quale, su segnalazione della Commissione per i servizi prodotti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 3), competente ad emanare specifiche sanzioni, provvede a revocare il provvedimento (art.

4, comma 2) in caso di accertata violazione del D.M. n. 218/2006: è appena il caso di sottolineare come trovino piena applicazione tutte le norme che vietano il lavoro dopo le ore 24 e che obbligano al riposo giornaliero e settimanale e che sono pienamente accertabili e sanzionabili dagli organi di vigilanza attraverso i normali controlli effettuati nella previsione della legge n. 977/1967. Tra le sanzioni maggiormente ricorrenti si possono ipotizzare:

- a) l'impiego dei bambini in attività lavorative è punito con l'arresto fino a sei mesi e la carenza del provvedimento autorizzatorio della Direzione provinciale del lavoro è sanzionata da un punto di vista pecuniario con un importo pari a 2.582 euro. Parimenti viene colpito anche chi, rivestito della potestà genitoriale, consente l'avvio al lavoro in carenza di autorizzazione: la sanzione amministrativa non può essere inferiore alla metà della somma appena indicata;
  - b) l'impiego del minore in orario notturno o, comunque, oltre la mezzanotte è sanzionato con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 5.164 euro. Con il termine «notte» il Legislatore (art. 15, comma 2) intende un periodo di almeno dodici ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le 23 e le 7;
  - c) l'impiego dei bambini e degli adolescenti deve prevedere riposi intermedi, con un limite massimo fissato a quattro ore e mezza: in caso di violazione la sanzione amministrativa è compresa tra 516 e 2.582 euro;
  - d) l'impiego dei minori impegnati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e dello spettacolo consente la possibilità di spostare il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica: l'inosservanza della disposizione è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 5.164 euro.
- La vigilanza, invece, sulle norme fissate dal D.M. 27 aprile 2006, n. 218 è di stretta com-

petenza dell'«Authority» per le garanzie delle comunicazioni la quale agisce in collaborazione con il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori e provvede alla irrogazione di sanzioni amministrative particolarmente elevate (in taluni casi fino a 350.000 euro), secondo le previsioni dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 della legge n. 112/2004 e dei commi 1 e 2 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 177/2005.

## Lavoro all'estero

*Se un minore italiano deve essere utilizzato in spettacoli cine teatrali in territorio straniero, cosa si deve fare?*

*È ammissibile una richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro, individuata sulla base della sede legale della società che organizza lo spettacolo o le riprese televisive nello stato estero?*

Le risposte, sulla base di quanto afferma l'art. 4, comma 2, della legge n. 977/1967, non può che essere negativa, in quanto la competenza dell'Ufficio territoriale del lavoro è strettamente correlata all'ambito provinciale ed il provvedimento autorizzatorio contempla una serie di accertamenti sull'evento, sulle condizioni e sul contesto di svolgimento, sull'attività specifica del minore, sul testo o sullo «spartito» da recitare, sulle condizioni di sicurezza e di tutela psico-fisica che, ovviamente, non possono essere effettuate su attività lavorative che si svolgono in un altro Stato. Una eventuale autorizzazione sarebbe priva di significato, atteso che la stessa non può essere, in alcun modo, presentata ad altre autorità, le quali sono tenute a rispettare, se esistenti, le disposizioni locali. C'è, in ogni caso, da sottolineare come la legge n. 977/1967 preveda soltanto un unico provvedimento quale onere della Direzione provinciale del lavoro: esso è quello che si è descritto e, da un punto di vista normativo, non ce ne è un

altro che, sarebbe finalizzato soltanto a considerare legittimo l'espatrio del minore per un'attività lavorativa in uno dei settori più volte richiamati. Da quanto appena detto discende una ovvia considerazione: nel testo riformato della legge n. 977/1967 e nel D.M. 27 aprile 2006, n. 218, specifico per i programmi televisivi dei minori di quattordici anni, non c'è traccia di un qualsiasi provvedimento autorizzatorio per attività da svolgere all'estero, né a livello provinciale, né a livello di Amministrazione centrale che, peraltro, sul punto, non ha mai fornito alcun chiarimento.

Appare, in ogni caso, evidente come l'eventuale prestazione lavorativa del minore in uno Stato estero non possa che essere regolamentata dalle disposizioni in vigore sul posto. Provando a fare un minimo di chiarezza si potrebbe fare una distinzione basata sulla circostanza che il lavoro del minore nel settore dello spettacolo ed in quelli richiamati dall'art. 4, comma 2, della legge n. 977/1967 si svolga in un paese comunitario o no.

### **Paesi comunitari**

Nel primo caso, riferendosi alla generalità dei lavoratori e senza alcuna specifica per i minori, c'è da sottolineare come la legge non preveda particolari adempimenti amministrativi: gli articoli 48, 50 e 52 del Trattato istitutivo della Comunità prevedono la libera circolazione dei lavoratori, cosa che, in generale, significa divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità anche per quel che concerne le retribuzioni e le condizioni di lavoro. Ciò significa che ogni cittadino di uno Stato comunitario ha diritto ad esercitare una attività di natura lavorativa nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali dello Stato in cui intendono prestare la propria opera. Da ciò ne consegue

che l'attività del minore italiano in spettacoli cine, radio, televisivi, potrà essere effettuata alle condizioni previste in quello Stato, a nulla rilevando, perché assolutamente carente sotto l'aspetto dispositivo, una autorizzazione emanata *ex art. 2* del D.P.R. n. 365/1994: del resto, allorché minori di nazionalità straniera, anche extra comunitaria, sono impiegati nel nostro Paese nelle attività lavorative consentite dall'art. 4, comma 2, l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro è necessaria anche per loro e, al di fuori del consenso di chi esercita la patria potestà o ad informazioni sulla frequenza scolastica, non è necessaria (o vincolante) nessuna altra documentazione autorizzatoria del Paese di provenienza.

### **Paesi extracomunitari**

La carenza di una specifica disposizione si riscontra maggiormente nell'ipotesi in cui la prestazione del minore nello spettacolo o in attività sportive, culturali, pubblicitarie od artistiche debba svolgersi in un Paese extra comunitario. Qui le uniche norme di riferimento (pensate dal Legislatore per situazioni del tutto diverse) sono riscontrabili nel D.L. n. 317/1987, convertito nella legge n. 398/1987, con una procedura garantista, mai utilizzata (almeno per quel che risulta) per le attività dei minori *ex art. 4*, comma 2, che prevede un iter procedimentale "radicato" presso la Direzione generale del mercato del lavoro del Ministero, con l'indicazione nell'istanza (art. 1, comma 6, del D.M. 16 agosto 1988) della persona giuridica o fisica per la quale ricorre l'obbligo dell'autorizzazione, del numero dei lavoratori interessati e dei trattamenti economici e normativi, della località di invio, del rispetto degli impegni scaturenti a favore dei prestatori dalla legge n. 398/1987, dell'attività da svolgere, con copia del contratto di appalto nel caso in cui quest'ultimo

sia, in sostanza, la «causale» dell'invio dei lavoratori nel Paese extra-comunitario. Senza addentrarci ulteriormente nell'esame della legge appena citata (cosa che ci porterebbe lontano dall'oggetto della presente riflessione) si può affermare che l'unico "flebile" aggancio a tale normativa è rappresentato unicamente dallo svolgimento di un'attività in un Paese extra-comunitario, che è ben poca cosa per poter affermare che per un'attività del minore ci si possa riferire a detta disposizione. In ogni caso, sarebbe più che necessario un pronunciamento amministrativo, atteso che situazioni che vedono l'impiego di minori in attività all'estero nei settori più volte richiamati, sono sempre maggiori.